



Roma 29 DIC 2005

Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza
degli Alimenti
(ex Uff. XI bis DGSVA)

N. 45950 - P - I 8 da 911

Risposta al Foglio del

N.

AGLI ASSESSORATI ALLA SANITA' DELLE REGIONI E
PROVINCE AUTONOME
LORO SEDI

e.p.c.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
VIA XX SETTEMBRE, 20
00186 ROMA
FAX: 064742314

183/05

ASSALZOO
VIA LOVANO 6
00198 ROMA
FAX:068541641

A.I.S.A. FEDERCHIMICA
VIA GIOVANNI DA PROCIDA 11
20149 MILANO
FAX.0234565284

AIA
VIA G. TOMASSETTI 9
00161 ROMA
FAX:0644249286

CONFAGRICOLTURA ROMA UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI
LUNGOTEVERE MELLINI, 44 - SCALA MELI.INI - 1° PLANO -
00193 ROMA
FAX:0632296016

COLDIRETTI
VIA XXIV MAGGIO, 4300187 ROMA
FAX:066786088

ANACER
VIA PO, N.102
00188 ROMA

29 DIC 2005

15410

S.I.A.N.A.
VIA TRECCHI 26100 CREMONA
FAX:0372457091

ITALMOPA
VIA DEI CROCIFERI,44
00187 ROMA
FAX:06676783054

A.I.V.A.A.A.
VIA MONTEPELATO NORD, 1
43023 MONTICELLI TERME
FAX:

U.N.A.
VIA VIBIO MARIANO 58
00189 ROMA
FAX:0633252427

VETINDUSTRIA
P.LE R. ARDIGÒ
ROMA
FAX:0654230623

FEDERALIMENTARE
VIALE PASTEUR,10
00144 ROMA EUR
FAX:065903342

A.I.R.E.S.
VIA TURAZZA 7/A
31100 TREVISO
FAX:0422570728

APPLICAZIONE REGOLAMENTO (CE) 183/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULL'IGIENE DEI MANGIMI - LINEE GUIDA-

L'applicazione del Regolamento (CE) 183/2005 sul territorio nazionale comporta una revisione completa della normativa esistente e in particolar modo quella riferita al sistema di autorizzazione degli operatori del settore mangimi. In relazione a questo l'art.33 prevede l'abrogazione della direttiva 95/69/CE, recepita col D.L.vo 123/99 e della direttiva 98/51/CE una delle tre direttive recepite col D.P.R.433/2001.

Il Regolamento (CE) 183/2005 stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi, a partire dalla produzione primaria fino alla somministrazione agli animali destinati alla produzione di alimenti, con lo scopo di assicurare un elevato livello di protezione della salute degli animali e dei consumatori mediante un controllo dei mangimi lungo tutta la filiera alimentare.

Gli operatori dei mangimi sono direttamente responsabili della sicurezza dei mangimi mediante l'attuazione di procedure basate sull'analisi dei rischi e sul controllo dei punti critici (HACCP), mediante l'applicazione di buone pratiche igieniche, nonché mediante l'utilizzo esclusivo di mangimi provenienti da stabilimenti registrati/riconosciuti ai sensi del presente regolamento.

CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 183/2005

L'articolo 2, comma 1 così recita:

"Il presente regolamento si applica:

- a) alle attività degli operatori del settore dei mangimi in tutte le fasi, a partire dalla produzione primaria dei mangimi, fino a e compresa l'immissione dei mangimi sul mercato;*
- b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti;*
- c) alle importazioni e alle esportazioni di mangimi da e verso paesi terzi".*

Si fa presente che per produzione primaria di mangimi si deve intendere la produzione di prodotti agricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura, l'allevamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad eccezione di un trattamento fisico semplice, quale ad esempio pulitura, imballaggio, stoccaggio, essiccamento naturale e non artificiale con agenti fisici o chimici. L'estrazione dei minerali non può essere assimilata alla produzione primaria di mangimi.

Si precisa inoltre che le attività di trasporto, stoccaggio e manipolazione dei prodotti primari tra gli agricoltori e un altro stabilimento sono considerate come attività associate alla produzione primaria di mangimi e quindi sono soggette ai requisiti dell'allegato I. Nel momento in cui tali prodotti sono consegnati ad un altro stabilimento per essere manipolati e lavorati non possono più essere considerati prodotti primari e quindi tali stabilimenti devono rispettare i requisiti dell'allegato II.

L'attività di miscelazione dei mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza utilizzare additivi o premiscele di additivi, ad eccezione degli additivi per insilati, rientra nel disposto dell'art.5, comma 1 e quindi è da considerare facente parte delle attività connesse alla produzione primaria; se però la miscelazione è effettuata con miscelatori mobili per conto terzi, tale operazione non può essere associata alla produzione primaria e quindi è necessario che tali operatori rispettino i requisiti di cui all'allegato II.

L'articolo 2, comma 2, così recita:

"Il presente regolamento non si applica:

- a) alla produzione domestica privata di mangimi per gli animali destinati alla produzione di alimenti per il consumo domestico privato e per gli animali non allevati per la produzione di alimenti;*
- b) alla somministrazione di mangimi ad animali destinati alla produzione di alimenti per consumo domestico privato o per le attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), del*

regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;

c) alla somministrazione di mangimi agli animali non allevati per la produzione di alimenti;

d) alla fornitura diretta di piccole quantità della produzione primaria di mangimi, a livello locale, dal produttore ad aziende agricole locali per il consumo in loco;

e) alla vendita al dettaglio di mangimi per animali da compagnia".

E' opportuno considerare che per fornitura di "piccole quantità" di prodotti primari si deve intendere la cessione diretta, su richiesta del consumatore finale di prodotti primari ottenuti nell'azienda stessa; il "livello locale" deve identificato nel territorio della Provincia in cui insiste l'azienda e nel territorio delle Province confinanti.

Pertanto è inteso che tali attività sono escluse dall'obbligo della registrazione e/o del riconoscimento.

REGISTRAZIONE/RICONOSCIMENTO

Il regolamento prevede che tutti gli operatori del settore dei mangimi siano registrati e riconosciuti.

Tra gli operatori del settore rientrano anche gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali sia che essi li producano o meno. Se l'attività è limitata alla somministrazione del mangime prodotto in ambito aziendale essi devono attenersi solamente ai requisiti stabiliti nell'allegato III; se gli allevatori comprano il mangime da somministrare agli animali, e svolgono pertanto un'attività di deposito e stoccaggio del mangime, devono rispettare in questo caso i requisiti dell'allegato I.

Tra gli operatori rientrano anche coloro che effettuano operazioni nel settore dei trasporti di mangimi.

I trasportatori di mangimi, additivi e premiscele per "conto terzi" devono effettuare la notifica ai fini della registrazione e rispettare i requisiti di cui all'allegato II; per le altre attività di trasporto (art.5, comma 1) è prevista la notifica ai fini della registrazione ed il rispetto dei requisiti di cui all'Allegato I.

A) La REGISTRAZIONE è prevista dall'art.9:

- per gli operatori del settore dei mangimi che siano attivi in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi. Tali operatori sono quelli che effettuano operazioni a livello di produzione primaria, come stabilito dall'art.5, comma 1, e devono ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato I;
- per coloro che effettuano operazioni diverse dall'art.5, comma 1, ma utilizzano additivi diversi da quelli elencati nell'allegato IV del regolamento 183/2005 (art.5, comma 2). Quest'ultimi devono ottemperare alle disposizioni di cui all'allegato II ed effettuare una notifica ai fini della registrazione utilizzando il modello 3 allegato, unitamente al modello 4.
- Per gli allevatori che somministrano mangimi ai propri animali:
 - se l'attività è limitata alla somministrazione del mangime prodotto in ambito aziendale essi devono attenersi solamente ai requisiti stabiliti nell'allegato III;
 - se gli allevatori comprano il mangime da somministrare agli animali e svolgono pertanto un'attività di deposito e stoccaggio del mangime, devono rispettare in questo caso i requisiti dell'allegato I.

B) IL RICONOSCIMENTO è previsto dall'art.10 per coloro che:

- fabbricano e/o commercializzano additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;
- fabbricano e/o commercializzano premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;
- fabbricano ai fini della commercializzazione o producono per il fabbisogno esclusivo della propria azienda i mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento.

Si precisa che l'istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 10, lettera a) - fabbricazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1831/2003 di additivi di mangimi o prodotti a cui si applica la direttiva 82/471/CE di cui al capo 1, dell'allegato IV del regolamento (CE) 1831/2003 deve essere inviata al **Ministero della Salute**, così come previsto dalle previgenti normative, utilizzando il **modello 2** allegato; l'istanza di riconoscimento ai sensi dell'art 10, lettera a) - commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il Regolamento (CE) 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del Regolamento (CE) 1831/2003 di additivi di mangimi o prodotti a cui si applica la direttiva 82/471/CE di cui al capo 1, dell'allegato IV del regolamento (CE) 1831/2003, deve essere inviata **alle Regioni o Province autonome** così come quella ai sensi dell'art.10, lettera b) e c), utilizzando il **modello 2 bis** allegato.

Per gli stabilimenti già riconosciuti ai sensi della Direttiva 95/69/CE il numero di riconoscimento, di cui sono in possesso, rimane valido e tali operatori devono semplicemente effettuare una notifica (**modello 1/ modello 1 bis**) all'autorità competente in cui dichiarano di voler continuare l'attività già in essere dopo il 1 gennaio 2006 e di possedere i requisiti di cui all'allegato II previsti dal Regolamento 1831/2005.

Gli stabilimenti che chiedono di essere riconosciuti, ex novo, ai sensi del regolamento (CE) 1831/2005, devono compilare il **modello 2/modello 2 bis** allegato. Per tali stabilimenti è prevista l'assegnazione di un numero di identificazione nella forma stabilita nell'allegato IV, capo II, dopo che l'autorità competente abbia effettuato una ispezione in loco che abbia dimostrato che essi soddisfino i requisiti fissati nell'allegato II.

Le imprese del settore dei mangimi, che effettuano esclusivamente l'attività di intermediari, ma che non detengono i prodotti nei loro locali, e chiedono di essere riconosciuti ai sensi del presente regolamento, non sono soggette ad ispezione in loco da parte dell'Autorità competente. Tali imprese unitamente all'istanza di riconoscimento devono allegare un'autocertificazione con cui dichiarano di non detenere la merce presso la sede dove intendono svolgere l'attività commerciale e che i prodotti che intendono mettere in commercio soddisfino i requisiti previsti dal presente regolamento (**modello 5**).

IL CAPO DIPARTIMENTO

Ag



Articolo 10, regolamento (CE) 1831/2005**RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI**

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora:

1) tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:

a) fabbricazione e/o commercio di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;

b) fabbricazione e/o commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;

c) fabbricazione ai fini del commercio o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento.

Articolo 10, regolamento (CE) 183/2005**RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI NEL SETTORE DEI MANGIMI**

Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti dall'autorità competente qualora:

1) tali stabilimenti espletino una delle seguenti attività:

a) fabbricazione e/o commercio di additivi di mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento;

b) fabbricazione e/o commercio di premiscele preparate utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento;

c) fabbricazione ai fini del commercio o produzione per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato IV del presente regolamento.

- relative all'art. 5, comma 2 (barrare le voci che interessano):

- produzione prodotti di origine minerale e chimico industriali (DM 13/11/85)
- commercio all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali, etc.
- essiccazione conto terzi
- trasportatori di mangimi, additivi, premiscele per conto terzi
- fabbricazione materie prime (prodotti della lavorazione alimentare, minerali, ecc)
- impianti di stoccaggio di mangimi
- produzione additivi (diversi da all. IV, capo 1)
- produzione premiscele (diversi da all. IV, capo 2)
- produzione mangimi commercio (diversi da all. IV, capo 3)
- produzione di alimenti per animali da compagnia ai sensi dell'art.18 del Reg.1774/02
- condizionamento additivi, premiscele e mangimi, diverse da allegato IV
- commercio ingrosso/dettaglio additivi e premiscele (diverse da all. IV capo 1 e 2)
- altro (specificare).....

a tal fine, entro il 1° gennaio 2008, si impegna a trasmettere formalmente l'autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all'allegato II del presente regolamento.

Località

li |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

In fede

(firma e timbro)

Articolo 5, regolamento 183/2005/CE**OBBLIGHI SPECIFICI**

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:

- a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
- b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
- c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscelate di additivi a eccezione degli additivi per insilati.

gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.

2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscelate di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II, ove necessario per le operazioni effettuate.

Articolo 9**Controlli ufficiali, notifica e registrazione**

Gli operatori del settore dei mangimi:

- a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
 - b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.
3. L'autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Articolo 18, regolamento 183/2005/CE**MISURE TRANSITORIE**

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.

3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.

4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Articolo 5, regolamento (CE)183/2005
OBBLIGHI SPECIFICI

1. Per le operazioni al livello della produzione primaria di mangimi e le seguenti operazioni correlate:
 - a) trasporto, stoccaggio e manipolazione di prodotti primari nel luogo di produzione;
 - b) operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari dal luogo di produzione a uno stabilimento;
 - c) miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda, senza usare additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati,gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato I, ove necessario per le operazioni effettuate.
2. Per le operazioni diverse da quelle menzionate al paragrafo 1, compresa la miscelazione di mangimi per il fabbisogno esclusivo dell'azienda quando usano additivi o premiscele di additivi ad eccezione degli additivi per insilati, gli operatori del settore dei mangimi ottemperano alle disposizioni di cui all'allegato II ove necessario per le operazioni effettuate.

Articolo 9
Controlli ufficiali, notifica e registrazione

Gli operatori del settore dei mangimi:

- a) notificano all'appropriata autorità competente qualsiasi stabilimento che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di mangimi, nella forma richiesta dall'autorità competente ai fini della registrazione;
- b) forniscono all'autorità competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa la notifica all'autorità competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attività e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.
3. L'autorità competente tiene uno o più registri degli stabilimenti.

Articolo 18, regolamento (CE) 183/2005

MISURE TRANSITORIE

1. Gli stabilimenti e gli intermediari riconosciuti e/o registrati ai sensi della direttiva 95/69/CE possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una notifica a tal fine alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
2. Gli stabilimenti e gli intermediari che non chiedano né una registrazione né un riconoscimento ai sensi della direttiva 95/69/CE, ma chiedano la registrazione ai sensi del presente regolamento possono continuare le loro attività, a condizione che entro il 1 gennaio 2006 presentino una domanda di registrazione alla pertinente autorità competente nella cui circoscrizione sono ubicati i loro impianti.
3. Entro il 1 gennaio 2008 il richiedente deve dichiarare, secondo la forma stabilita dall'autorità competente, che le condizioni stabilite nel presente regolamento sono soddisfatte.
4. Le autorità competenti tengono conto dei sistemi già esistenti per la raccolta di dati e invitano il notificante o il richiedente a fornire soltanto le informazioni addizionali atte a garantire l'ottemperanza alle condizioni del presente regolamento. In particolare, le autorità competenti possono considerare come una domanda ai sensi del paragrafo 2 una notifica a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004.

Modello :

Articolo 17, regolamento (CE)183/2005**ESENZIONE DALLE VISITE IN LOCO**

1. Gli stati membri sono esentati dall'obbligo di eseguire le visite in loco di cui all'art. 13 nelle imprese nel settore dei mangimi che svolgono esclusivamente attività di intermediari e non detengono i prodotti nei loro locali.

2. Queste imprese nel settore dei mangimi presentano all'autorità competente, secondo la forma stabilita da quest'ultima, una dichiarazione quanto al fatto che i mangimi immessi sul mercato soddisfano le condizioni del presente regolamento.